



PER NON PERDERE LA POSSIBILITÀ DI ESERCITARE LA PROFESSIONE INTELLETTUALE DI PERITO INDUSTRIALE CON SOLO IL DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE

Lo slogan “**ultimo treno**” sta a significare che quando cesserà il periodo transitorio previsto dalla Legge 89/2016 non sarà più possibile iscriversi all’Albo professionale del Collegio dei Periti **con il solo diploma**, ma sarà necessario possedere una laurea triennale o un titolo di formazione triennale post diploma equivalente.

Questo termine scadrà INDEROGABILMENTE il 28-05-2021.

Nel frattempo è possibile prendere al volo questo treno che sta partendo e sfruttare la possibilità di accedere alla professione di Perito industriale con il solo diploma acquisendo l’abilitazione all’esercizio della libera professione per sfruttarla ora o in un prossimo futuro.

Uno sguardo alla questione normativa

Già dal 1989 una direttiva europea affermava che **chiunque voglia svolgere un’attività professionale di tipo intellettuale deve avere un titolo di laurea**, ovvero un titolo di formazione post diploma di almeno tre anni.

L’Italia ha recepito questa direttiva, ma poi non ha approvato (con completezza) i regolamenti attuativi.

Nel 2001, a seguito di un recepimento parziale di quella direttiva, fu adottato il DPR n. 328 che con l’istituzione della sezione B negli Ordini dei tecnici laureati (architetti, ingegneri, ecc.) ha inquadrato i possessori di laurea triennale con il titolo “riduttivo” di architetto junior, ingegnere junior, ecc.. A questi professionisti “di serie B” sono state poste assurde limitazioni delle competenze che danno luogo a moltissimi conflitti.

Sempre dall’anno scolastico 2001 andarono, inoltre, in vigore i nuovi Istituti Tecnici.

La riforma degli Istituti Tecnici ha portato diverse novità tra cui gli attuali 9 indirizzi e, in particolare, il fatto che il titolo finale non è più quello di Perito Industriale Capotecnico, bensì un Diploma di maturità di scuola secondaria nelle varie specializzazioni.

Infine, con la Legge 89 del 2016, è stato sancito che **il nuovo diploma non permette l’accesso agli Albi professionali** (nel nostro caso all’Albo dei Periti Industriali) **che avviene solo con una laurea triennale** ed è stato definito un periodo transitorio di 5 anni per iscriversi agli Albi professionali i possessori dei diplomi di “*ultima generazione*”.

In sostanza dopo il 28 maggio 2021 non si avrà più la possibilità di iscriversi all’Albo con il solo diploma.

Per comprendere meglio la portata dei cambiamenti

Bisogna specificare che “**attività professionale di tipo intellettuale**” per l’Europa non si limita a indicare la sola attività professionale libera, ma qualsiasi attività professionale e dunque anche le attività professionali svolte in condizione subordinata.

A supporto di tale interpretazione va detto che tutti i progetti di legge presentati in Parlamento per la riforma delle professioni concordano sul fatto che per svolgere un’attività professionale, anche in qualità di dipendente, quando tale attività richiede l’iscrizione in un Ordine o Albo, si deve essere iscritti ad un Ordine o Albo Professionale.

Due esempi possono farci capire quale sarà il quadro normativo futuro:

- Sei dipendente di uno studio professionale e svolgi un’attività per la quale il tuo titolare è tenuto ad essere iscritto all’Albo, allora anche tu dovrai essere iscritto all’Albo.
- Sei alle dipendenze di una pubblica amministrazione e svolgi un’attività per cui occorre essere iscritto all’Albo, allora anche tu dovrai essere iscritto all’Albo.

Ad oggi cosa deve fare un Perito Industriale per iscriversi all'Albo con il diploma?

1- Deve iscriversi nel Registro dei praticanti, percorrendo una delle due possibili opzioni:

- **svolgere 18 mesi di praticantato presso un professionista della propria specializzazione.**
Questa ipotesi si può seguire solo dopo essersi iscritti nel Registro dei praticanti.
- **svolgere 18 mesi di lavoro come dipendente**, purché assunto con qualifica e funzioni inerenti la specializzazione conseguita.
Questa attività può essere stata svolta anche prima dell'iscrizione nel Registro dei praticanti ed essere riconosciuta ai fini del praticantato (cioè può riferirsi a periodi di lavoro antecedenti all'iscrizione nel Registro, ma comunque successivi alla data di acquisizione del titolo di Perito).

2- Deve sostenere l'Esame di Stato superato il quale si acquisisce, come previsto dall'art. 33 della Costituzione, l'Abilitazione alla professione. La sessione di esame è unica nell'anno solare, all'incirca verso la metà di Ottobre.

3. Acquisita l'Abilitazione si può procedere con l'ISCRIZIONE ALL'ALBO. L'iscrizione all'Albo ha validità europea e pertanto permette di esercitare la professione sul territorio dell'Unione Europea.

ATTENZIONE alla data di partenza dell'ultimo treno...

QUESTO ITER TERMINA DEFINITIVAMENTE IL 28 Maggio 2021

Solo entro tale data coloro che possiedono un diploma di Perito Industriale Capotecnico o uno degli altri titoli di "ultima generazione" e che risulteranno già iscritti al Registro dei praticanti potranno garantirsi lo svolgimento del praticantato, secondo l'attuale normativa, ed accedere all'esame di stato per l'abilitazione alla libera professione con il solo diploma.

Queste indicazioni aggiornate intendono offrire, ai genitori ed ai giovani studenti, un orientamento per le loro scelte e contribuire a che tutti siano ben informati, innanzitutto sulle possibilità ad oggi esistenti per tutelarsi e conservare la possibilità di accedere alla professione di Perito Industriale con il solo diploma, **A FRONTE DELLA CERTEZZA CHE LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E' CAMBIATA**, vogliamo ribadire con forza che la facoltà di conseguire l'abilitazione professionale e/o l'iscrizione all'Albo sono una scelta di opportunità assolutamente personale e suggeriamo, se interessati, di attivarsi perché...

l'acquisizione dell'abilitazione professionale tramite il superamento dell'esame di Stato è, come detto, un processo impegnativo che richiede anche un tempo significativo quindi occorre innanzitutto "crederci" e pianificare nel breve medio periodo per prepararsi a sostenere l'esame, con lo scopo preminente di acquisire l'Abilitazione.

Se decidete, invece, di non fare nulla oppure di rimandare l'iscrizione all'Albo all'ultimo momento utile, il nostro consiglio è di tenersi sempre informati perché soltanto voi siete gli unici responsabili delle scelte che riguardano il vostro futuro e il futuro dei vostri figli.

>>> **PER APPROFONDIMENTI VISITATE IL SITO www.perindsiracusa.it**

>>> **RESTATE INFORMATI E INFORMATE I VOSTRI AMICI E COLLEGHI**

>>> **PER OGNI NECESSITÀ NON ESITATE A CONTATTARE IL COLLEGIO DI SIRACUSA**



CASI PARTICOLARI

Il riconoscimento dei 3 anni di lavoro dipendente ai fini dello svolgimento del periodo di praticantato previsto dalla legge per essere idonei a sostenere l'esame di stato per l'abilitazione alla libera professione.

Come abbiamo già detto i diplomati Perito Industriale Capotecnico che sono in grado di dimostrare un'esperienza lavorativa da dipendente, di almeno 18 mesi, svolta con **qualifica e funzioni inerenti** il proprio settore di specializzazione, la possono far valere come periodo di praticantato e, previa iscrizione al Registro dei praticanti, accedono direttamente all'esame di stato. I 18 mesi lavorativi in questione possono derivare dalla somma di più e diverse esperienze lavorative precedenti, o successive all'iscrizione nel Registro, con lo stesso datore di lavoro o con più datori di lavoro purché sia una forma riconosciuta di lavoro subordinato.

Per verificare la riconoscibilità del periodo di esperienza lavorativa è sempre meglio confrontarsi con la segreteria del Collegio poiché numerose sono le particolarità e la complessità di questo tema.

Sarà in ogni caso, infatti, il Collegio che emetterà su ogni caso un "Certificato di compiuta pratica" che attesterà (sulla base della/e dichiarazione/i del/dei datori di lavoro in merito alla qualifica e funzione svolta) se il candidato all'esame di stato ha svolto il periodo di praticantato in maniera conforme alla normativa vigente. Tali dichiarazioni del Collegio costituiranno la documentazione data alla Commissione d'esame che, a sua volta, ha facoltà di riesaminarle, unitamente alle dichiarazioni dei datori di lavoro, per ammetterle in via definitiva.

Il punto fondamentale da capire sul tema della riconoscibilità dei 18 mesi di esperienza lavorativa è che **l'attività svolta per essere valida ai fini dell'assolvimento del periodo di praticantato deve essere di tipo intellettuale**, sono pertanto escluse le attività di tipo operativo.

Sono due gli elementi distintivi e discriminanti a questo riguardo:

- **la qualifica contrattuale**, vale a dire l'inquadramento definito in base al contratto di lavoro applicato in azienda e relativo al periodo di lavoro in esame: che devono risultare "impiegatizie" escludendo, quindi, le qualifiche di operaio;
- **le funzioni svolte**, vale a dire le attività svolte, risultanti e attestate da una dichiarazione del datore di lavoro: che devono essere inerenti la specializzazione posseduta dal candidato che richiede l'ammissione all'esame di stato.

Laureati triennali

(che hanno svolto il tirocinio di 6 mesi nell'ambito del loro percorso di laurea) **possono accedere direttamente all'esame di stato** per l'abilitazione alla professione senza svolgere alcun periodo di praticantato poiché a questo fine lo si considera assolto attraverso i 6 mesi di tirocinio.

L'esame di stato

consiste di 3 prove: 1a scritta (tema uguale per tutte le specializzazioni di carattere generale inerente la professione), 2a scritta (specifica della specializzazione a carattere progettuale), 3a colloquio orale. (le prove scritte si considerano superate con un voto minimo di 12 su 20 in ciascuna prova).

Alcune istruzioni per l'uso riguardanti l'esame di Stato

Ambedue le prove scritte sono impegnative (nei siti del CNPI e del Ministero dell'Istruzione si possono visionare le prove relative agli anni precedenti).

Occorre aggiungere che nell'esperienza del Collegio la prova che spesso risulta più ostica da superare è la prima (tema di carattere generale sulla professione uguale per tutte le specializzazioni), non tanto per il suo carattere tecnico bensì per la sua componente di capacità espressiva corretta sia da un punto di vista grammaticale che di lessico.

La seconda prova a carattere tecnico specifica sulla specializzazione, invece, come si è detto per rispondere a domanda specifica, non può paragonarsi per difficoltà/impegno alla prova di maturità poiché essa affronta le materie di specializzazione con un carattere molto più avanzato sul versante "progettuale": in sintesi si può dire che è con più tecnica e con meno matematica.



FAQ

Che costi si devono affrontare?

Il costo dell'iscrizione al Registro Praticanti è "una tantum" (in pratica si rimane iscritti finché non si supera l'esame di abilitazione) ed ammonta a 415,00 Euro.

La domanda di iscrizione all'esame di stato comporta il pagamento di una tassa di concessione governativa che ammonta a circa 50,00 Euro.

Per agevolare gli iscritti, ed in particolare i giovani che intraprendono il percorso della libera professione, il Consiglio ha deliberato di abbuonare la tassa di iscrizione all'Albo professionale e la quota relativa al primo anno per tutti coloro che, dopo il praticantato, si iscrivono all'Albo nello stesso anno dell'abilitazione professionale.

L'iscrizione all'Albo professionale nella provincia di Siracusa, ha un costo annuale di circa 200,00 Euro; al momento il Consiglio Direttivo del Collegio adotta quote differenziate per agevolare gli iscritti più giovani e quelli più anziani. Dall'Albo ci si può cancellare volontariamente (in tal caso si riconsegna il "timbro"). E' possibile reinscrivere successivamente. L'iscrizione all'Albo, oltre agli obblighi deontologici, obbliga al rispetto del regolamento per la formazione continua. Solo nel caso di effettivo inizio dell'attività libero professionale occorrerà iscriversi all'EPPI – Ente di Previdenza di categoria - per la contribuzione di natura previdenziale.